



PATRONATO
INCA CGIL

Sede Centrale
Area tutela del danno alla persona

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749
Internet : <http://www.inca.it>
e-mail : area-tutela-danno-alla-persona@inca.it

Roma, 4 giugno 2010

Prot. n. 95/2010/MPS/rb

Ai Coordinatori Regionali INCA
Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici Zona INCA
Al Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti
Alle Categorie Nazionali CGIL
LORO SEDI

Oggetto: fruizione dei permessi legge 104 per accompagnare a visite mediche il familiare disabile ricoverato a tempo pieno – messaggio Inps n. 14480/10.

Care compagne, cari compagni,

L'Istituto previdenziale pubblica un messaggio di chiarimento della procedura da seguire per il conseguimento del diritto ai permessi di cui alla legge 104 per accompagnare il familiare disabile, ricoverato a tempo pieno in struttura che non garantisce l'assistenza per visite specialistiche/generiche o terapie eseguite al di fuori della struttura e, quindi, affida il ricoverato alla responsabilità dei parenti per il tempo di permanenza all'esterno dell'istituto stesso.

Ricordiamo sulla materia l'interpello del Ministero del Lavoro (n. 13/2009, circ. Inca n. 48/2009), richiamato anche nella nota dell'Inps.

L'Istituto con il messaggio allegato chiarisce alcuni aspetti:

1. l'autorizzazione alla fruizione dei permessi in questi casi non è illimitata nel tempo
2. il lavoratore interessato a fruire dei permessi deve presentare regolare domanda prima del loro godimento

3. il lavoratore, **successivamente** alla visita medica o all'accertamento diagnostico/accertativo o alle cure, deve presentare documentazione che provi "l'avvenuto accesso alle strutture sanitarie e la dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l'affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti/affini" per tutto il tempo necessario all'esigenza sanitaria
4. tale documentazione deve essere presentata ogni volta che si richieda il permesso per i motivi di cui all'oggetto. La documentazione va prodotta in busta chiusa ed inoltrata al Centro Medico-Legale dell'Inps territoriale.
5. Il centro ML si esprime sulla "*correttezza formale e sostanziale opponendo un visto di congruità sul periodo richiesto*".
6. A questo punto, **e solo a questo punto**, l'Inps autorizza il datore di lavoro ad anticipare la retribuzione dei giorni interessati.

E' bene sottolineare che qualora la documentazione venga ritenuta non valida per il riconoscimento del permesso retribuito l'Inps emana un provvedimento di reiezione.

La procedura testé descritta ci impone qualche riflessione.

Poiché l'autorizzazione al permesso 104 avviene successivamente alla data della visita medica, il lavoratore richiedente dovrà assentarsi dal lavoro utilizzando, in via provvisoria, un altro permesso previsto dal CCNL. L'Inps infatti afferma che "solo ex-post l'assenza potrà essere eventualmente convertita in permesso legge 104" con le modalità previste dal ccnl di riferimento.

Questo significa che non vi è alcuna certezza, per la fattispecie di cui all'oggetto, del diritto alla fruizione dei permessi della legge 104, autorizzata dall'Inps solo successivamente all'esigenza sanitaria. E' quindi opportuno consigliare al lavoratore di controllare quanto previsto dal suo contratto di lavoro in materia di assenze dal lavoro poiché egli dovrà inizialmente avvalersi di un altro permesso. Per questo motivo riteniamo che le nostre sedi debbano affrontare questa casistica con la categoria interessata.

Compito del centro medico-legale dell'Inps, pare di comprendere, è di verificare che l'accertamento effettuato dal disabile sia correttamente documentato.

La procedura indicata dall'Inps porterà alla necessità di affrontare singolarmente i casi più problematici. L'eventuale provvedimento di reiezione, laddove ne esistano i presupposti, può essere impugnato in via amministrativa al Comitato Provinciale dell'Inps.

Cari saluti.

p. il Settore
M.P. Sparti

p. Il Collegio di Presidenza
F. Gasparri

rb\

Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del Reddito Coordinamento generale medico-legale Direzione Centrale Sistemi informativi e tecnologici

Roma, 28-05-2010

Messaggio n. 14480

Ai Direttori Centrali
Ai Direttori Regionali
Ai Direttori delle Strutture Territoriali

OGGETTO: Fruizione dei permessi di cui all'art.33 della legge 104/92 per accompagnamento a visite mediche del portatore d handicap grave ricoverato a tempo pieno.

Sono pervenute a questa Sede Centrale, da parte di più Sedi, richieste di chiarimenti sulla portata applicativa dell'articolo 33 comma 3, della legge 104/92 nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato.

Al riguardo è opportuno evidenziare che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota n. 13, prot. n. 25/1/0002602 del 20 febbraio 2009 di risposta ad un interpellato, si è espresso sulla circostanza relativa alla concedibilità dei permessi nell'ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l'assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della casa di cura.

Ad avviso del Ministero la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all'assistenza del familiare il quale, ricorrendo dunque agli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.

Rileva, in proposito, la sensibilità del Ministero verso l'organizzazione del Servizio sanitario Nazionale e Regionale che si è evoluta in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e dei costi, organizzazione che vede sempre più coinvolte le famiglie nella cooperazione assistenziale dei ricoverati.

Tuttavia, La suddetta nota ministeriale prevede che nelle fattispecie in oggetto "l'interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate".

Questo significa, sul piano procedurale, che non può essere disposta un'autorizzazione illimitata nel tempo a far data dal momento di presentazione della domanda.

Tuttavia, non è possibile denegare la fruizione del beneficio in quelle ben circoscritte situazioni così come previste nella citata nota del Ministero.

Pertanto, il lavoratore interessato a fruire dei permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno, dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento degli stessi.

L'operatore, una volta accertata la sussistenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti, acquisirà la domanda nella procedura di gestione delle prestazioni di malattia, maternità e L. 104/92 immettendo i dati previsti, il periodo richiesto e il codice "S" sia nel campo "requisiti" sia in quello "in attesa di documenti".

Il codice, in quest'ultimo campo, verrà rimosso alla presentazione sia della documentazione probante l'avvenuto accesso alle strutture sanitarie sia della dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l'affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico/accertative e di cure.

Ciò in quanto, per ogni mese in cui si sia presentata l'esigenza sanitaria del familiare/affine portatore di handicap in situazione di gravità, l'interessato dovrà produrre la documentazione sopra indicata – in busta chiusa con la dicitura "contiene documenti di natura sensibile da visionarsi a cura del Centro Medico Legale" – che sarà inoltrata al Centro Medico Legale di riferimento per la sua specificata trattazione.

Quest'ultimo si esprimerà sulla correttezza formale e sostanziale apponendo un visto di congruità sul periodo richiesto.

Successivamente, l'ufficio competente potrà rilasciare apposita autorizzazione per il datore di lavoro delimitata ai periodi in cui l'accesso /gli accessi sono avvenuti.

In particolare, l'operatore rimuoverà la "S" apposta precedentemente nel campo "in attesa di documenti", inserirà la data di presentazione della documentazione come "data di perfezionamento domanda" e istruirà la pratica per l'emissione della lettera di autorizzazione alla concessione dei giorni di permesso.

Qualora i documenti presentati non vengano ritenuti validi per il riconoscimento del beneficio, l'operatore medesimo definirà la pratica con il provvedimento di reiezione, specificando la "data di perfezionamento

domanda" e provvedendo nel contempo ad eliminare il codice "S" in entrambi i campi "requisiti" e "in attesa di documenti".

Nelle more, il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro ad altro titolo e solo ex-post l'assenza potrà essere eventualmente convertita, secondo le modalità vigenti nei singoli contratti di lavoro, in "permesso ex art. 33 c.3 della legge 104/92".

È opportuno evidenziare che, sebbene l'autorizzazione dovrà essere fornita di volta in volta sulla base della documentazione presentata non è, invece, necessario ripresentare un nuovo modello di domanda per ogni periodo richiesto.

L'operatore infatti creerà d'ufficio le singole pratiche mensili, successive alla prima, al momento della presentazione della documentazione dimostrativa, impostando come "data di presentazione domanda" quella originaria e come "data perfezionamento domanda" quella di consegna della documentazione probante l'avvenuta assistenza.

Il Direttore generale
Nori